

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

*Presentata il 4 agosto 1987*

**Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile  
concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lungaggine delle cause civili, soprattutto quando il debitore è persona economicamente forte, porta ad un risultato quotidianamente constatabile e non certo apprezzabile, anche quando il debitore alla fine paghi interamente il capitale dovuto con i relativi attuali interessi legali.

Infatti, calcolando che una causa civile duri in media sei anni, il debitore pagherà il capitale aumentato del 30 per cento, pari cioè al 5 per cento per sei anni.

Ma nessuno ignora che in ogni anno si verifica una svalutazione monetaria che non è inferiore — come questi dieci ultimi anni hanno dimostrato — al 3 per cento e che gli interessi che il debitore riesce ad ottenere annualmente da una qualunque banca non sono mai inferiori al 6 per cento.

Se si tiene conto che le imprese, le aziende, le società industriali e commer-

ciali, le società assicuratrici non ottengono dai loro capitali un interesse inferiore al 15-20 per cento all'anno, si ha la conferma del danno enorme e della beffa legalizzata che i debitori debbono subire da parte di creditori che, proprio per le ragioni sopra elencate, hanno un concreto interesse economico a pagare con anni di ritardo, in quanto essi reinvestono nelle more il capitale dovuto e lo raddoppiano nello spazio massimo di cinque anni per cui, quando pagano dopo il detto termine, di fatto nulla sborsano di proprio in quanto quella somma dovuta e versata è stata realizzata attraverso gli interessi.

Valgono per tutti, i sistemi immorali delle varie società di assicurazioni che approfittano della loro posizione di forza economica per sopraffare — al fine sopra precisato — le famiglie colpite, gettate nel lutto e nella miseria da un delitto — anche se colposo — versando di poi, dopo

lunghi anni, una somma diventata irrisoria per la svalutazione monetaria e gli interessi legali oggi risibili.

Tutto ciò viene appunto aggravato dalla crisi della giustizia e dalla enorme lungaggine delle cause, che tutti ben conoscono. Basti ricordare che, se il risarcimento del danno discende da omicidio colposo (incidente sul lavoro, investimento automobilistico), non è possibile adire l'autorità giudiziaria in sede civile sino a che non sarà passata in giudicato

la sentenza che verrà pronunciata nella competente sede penale.

La seconda parte di questa proposta ha per finalità quella di salvaguardare nel massimo gli interessi dei minori che, per le ragioni sopra espresse, sono soggetti ad essere di fatto truffati da speculatori guidati sempre e soltanto da calida avidità di guadagno.

Il proponente confida nell'attenzione favorevole a questa proposta da parte degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1284. — *Saggio degli interessi.* — Il saggio degli interessi legali è del 15 per cento in ragione d'anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1284 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1284-bis. — *Risarcimento di danni a persone di minore età.* — Nelle transazioni aventi ad oggetto il risarcimento dei danni a favore dei minori degli anni 18, per le quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, è fatto obbligo, a pena di nullità, di precisare la somma che viene versata a titolo di interessi legali ».